



**COMUNE DI AGRATE CONTURBIA  
PROVINCIA DI NOVARA**

Via Roma, 41 - 28010 - Tel. 0322/832100 - Fax 0322/832080  
e-mail: [municipio@comune.agrateconturbia.no.it](mailto:municipio@comune.agrateconturbia.no.it)  
[www.comune.agrateconturbia.no.it](http://www.comune.agrateconturbia.no.it)

Prot.N. 5834

Agrate Conturbia, li 13-11-2020

ORDINANZA NR. 9

**OGGETTO: ordinanza contingibile e urgente adottata ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, avente ad oggetto la sospensione delle attività sportive e delle attività motorie in genere, svolte all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi comunque in proprietà pubbliche e la chiusura temporanea dei centri aggregativi per gli anziani.**

**IL SINDACO**

**VISTO** il Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, ed in particolare art. 3 comma "d", attuativo a far data dal 6 novembre 2020;

**VISTA** l'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'art. 14 dello stesso Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020, dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano le disposizioni del DPCM del 24 novembre 2020;

**TENUTO CONTO** che, le attività sportive consentite dall'ultimo DPCM di cui all'art. 3 non possono considerarsi generalizzate e autorizzate da circolari delle Federazioni, ma si devono specificatamente autorizzare atleti e gare di interesse nazionale;

**RITENUTO** che i centri sportivi pubblici e privati non devono essere centri di aggregazione per momenti ricreativi e di condivisione di spazi e in cui si possono creare situazioni di diffusione del contagio da Covid 19;

**CONSIDERATO** che l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale trovano un riscontro significativo anche nell'ambito della Provincia di Novara, ragione per la quale si ritiene necessario adottare le seguenti misure di carattere organizzativo volte ad assicurare il contenimento e gestione epidemiologica, anche attraverso l'eliminazione di potenziali rischi di contagio dovuti a imprevedibili o non altrimenti scongiurabili comportamenti o condotte che determinino il mancato rispetto della misura di distanza minima tra persone di un metro di cui al DPCM del 3 novembre 2020: art 3 comma "d"- sospensione temporanea delle attività afferenti lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di proprietà pubblica e privata; - chiusura temporanea dei centri aggregativi;

**TENUTO CONTO** che, come si evince dai comunicati della Prefettura di Novara e dall'Assessorato regionale alla Salute, si registra al momento un tendenziale aumento dei casi di positività all'esame di accertamento del virus COVID-19;

**DATO ATTO** che le indicazioni fornite da ASL nel corso delle riunioni dell'Unità di crisi indicano tutte le persone anziane come quelle maggiormente esposte al rischio delle conseguenze del contagio epidemico COVID-19 e lasciano ai Sindaci del territorio un margine di discrezionalità in ordine all'adozione di ulteriori misure limitative di attività, idonee a favorire la diffusione del virus a seconda dell'evolversi dell'epidemia;

**RAVVISATA** la sussistenza dei presupposti della propria competenza a provvedere in ordine alle fattispecie rappresentate ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTA** la comunicazione del Presidente dell'Associazione Golf Club Castelconturbia, del 13-11-2020 prot. Nr. 5830 con la quale si garantisce la presenza di personale preposto allo scaglionamento delle partenze e al controllo del rispetto dei protocolli di sanificazione per evitare l'espandersi della pandemia da Coronavirus;

### **ORDINA**

-in via precauzionale, con effetto immediato, al fine di prevenire il rischio di diffusione del virus COVID-19 e di tutelare la popolazione nel territorio Comunale attraverso le seguenti misure:

1. sospensione delle attività sportive e delle attività motorie in genere, svolte all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi campetti da calcio o tennis comunque in proprietà pubbliche e private, fatte salve le attività sportive individuali da svolgere preferibilmente all'aperto **entro cinquecento** metri dalla propria abitazione;

2. chiusura temporanea dei seguenti impianti sportivi e luoghi di aggregazione:

- Impianto sportivo Comunale (tennis e campo da calcio)
- Il bocciodromo Comunale in gestione;
- Biblioteca Comunale;
- Tutti i luoghi di attività ludica anche per bambini ad eccezione del nido, della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, presenti sul territorio Comunale;

3. **CONSENTE** lo svolgimento delle attività nell'impianto sportivo "Golf Castelconturbia" secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPCM 3 novembre 2020 a condizione che l'Ente gestore garantisca la presenza di personale atto alla verifica del rispetto dei protocolli Federali approvati;

### **AVVERTE**

- che le autocertificazioni presentate in ingresso alla guardiania del Golf Castelconturbia da soggetti diversi dagli attuali residenti e domiciliati siano sempre consegnate al personale della portineria e disponibili per i controlli giornalieri;

- che rimangono comunque sospese tutte le attività di cui all'art. 1 comma "f" e "g" del DPCM 3 novembre 2020;

## **ORDINA**

- che tutti i soggetti pubblici o privati attivino ogni misura organizzativa necessaria al mantenimento di una distanza interpersonale di almeno un metro come previsto dall'attuale normativa;

## **DISPONE**

- che la presente ordinanza sostituisce l'ordinanza Sindacale nr. 8 del 12 novembre 2020 e abbia effetto dal 14 novembre 2020;

- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito istituzionale dell'Ente;

- che copia della presente ordinanza sindacale sia trasmessa a: Prefetto Provincia di Novara; Presidente Provincia di Novara; Questura di Novara; Carabinieri del Comando di Borgo Ticino; Polizia Locale ;

- che la presente ordinanza ha valore fino a revoca e comunque fino a collocamento della Regione Piemonte, da parte del Ministro della salute, in diverso livello di rischio, di cui al DPCM 3 novembre 2020;

## **AVVERTE**

- che avverso il presente provvedimento chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro trenta giorni al Prefetto di Novara, entro sessanta giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte – Torino ed entro centoventi giorni presentando ricorso al Presidente della Repubblica.

*Il Sindaco Simone Tosi*

